




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2761

Misure urgenti per assicurare la continuità
operativa degli stabilimenti ex ILVA

*(Conversione in legge del DL n. 180 del 2025 –
Approvato dal Senato A.S. 1731)*

N. 419 – 19 gennaio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2761

Misure urgenti per assicurare la continuità
operativa degli stabilimenti ex ILVA

*(Conversione in legge del DL n. 180 del 2025 –
Approvato dal Senato – A.S. 1731)*

N. 419 – 19 gennaio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEGLI STABILIMENTI EX ILVA E PER SOSTENERE LE IMPRESE DELL'INDOTTO	- 4 -
ARTICOLO 2	- 7 -
DISPOSIZIONI RELATIVE AL FONDO PREVISTO DALL'ARTICOLO 77, COMMA 2-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106	- 7 -
ARTICOLO 3	- 9 -
MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 131, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 2023, N. 169, E AL DECRETO LEGISLATIVO 9 GIUGNO 2020, N. 47	- 9 -
ARTICOLO 3-BIS	- 13 -
FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI CESSIONE DEL COMPENDIO AZIENDALE	- 13 -
ARTICOLO 4	- 16 -
INTEGRAZIONE DELLA CIGS PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	- 16 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2761
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Di Mattina (Lega)
Commissione competente:	X (Attività produttive)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni al Senato (AS 1731-A), dispone la conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti *ex* ILVA.

Il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica a cui risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si evidenzia che durante l'esame al Senato il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la 5^a Commissione (Bilancio) del Senato¹ in risposta alle osservazioni ivi formulate. Si evidenzia, inoltre, che la 5^a Commissione del Senato, acquisiti i suddetti elementi informativi forniti dal Governo, in data 17 dicembre 2025, ha espresso parere non ostativo sul testo originario del provvedimento².

Al Senato, nel corso dell'esame, in sede referente, presso la 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) sono state approvate alcune proposte emendative prive di relazione tecnica.

Si evidenzia, altresì, che la 5^a Commissione ha successivamente espresso parere non ostativo³ sull'emendamento 3.0.100, come modificato dal subemendamento 3.0.100/8 (testo 2), e sulle restanti proposte emendative approvate dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Alla Camera, il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla X Commissione (Attività produttive), che non vi ha introdotto modificazioni.

¹ Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 489 del 16 dicembre 2025.

² Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 491 del 17 dicembre 2025.

³ Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 508 del 13 gennaio 2026.

Al momento, non è stata ancora trasmessa dal Governo la relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Nel presente *dossier* si farà pertanto riferimento alla relazione tecnica riferita al testo originario e al relativo prospetto riepilogativo degli effetti finanziari nonché alla documentazione depositata dal Governo nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla citata relazione tecnica, dalla predetta documentazione, nonché quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e per sostenere le imprese dell'indotto

La norma autorizza la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2025, e residue alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione (comma 1).

La Relazione illustrativa ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 92 del 2025 ha consentito l'erogazione ad ILVA, a condizioni di mercato e per un ammontare massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025, di uno o più prestiti "al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonché di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà" della società stessa, in amministrazione straordinaria. Il finanziamento, come previsto dalla disposizione richiamata, è stato concesso con decreto interministeriale – del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 25.8.2025 – e le somme sono state trasferite da ILVA in A.S. ad ADI in A.S.. Questa ultima, in ragione del contratto quadro di affitto e del successivo contratto di affitto esecutivo intervenuto tra le due società, è responsabile della gestione degli impianti di proprietà di ILVA S.p.A., nonché della loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Acciaierie d'Italia in A.S., in adempimento degli obblighi di rendicontazione connessi al prestito in parola, risulta avere speso circa 92 milioni di euro per le finalità indicate nell'articolo 1 del decreto-legge n. 92 del 2025, per investimenti negli altoforni (AFO2, AFO4, AFO1), manutenzione ordinaria e manutenzioni straordinarie per l'ambiente, investimenti conseguenti alla nuova prescrizione AIA, investimenti nel Piano di Ripartenza. Tenuto conto di ciò, dalla somma di 200 milioni di euro oggetto di prestito e già trasferita ad ADI in A.S. residuano circa 108 milioni di euro. La disposizione in esame consente l'utilizzo delle somme residue per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate dal citato decreto-legge n. 92, ossia per "garantire

la continuità operativa degli impianti gestiti da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria", in vista della prevista cessione a terzi del compendio aziendale, programmata sulla base dell'avviso "invito a manifestare interesse" pubblicato il 25.7.2024 e il cui termine è scaduto il 26.9.2025. L'allargamento degli scopi attingibili con le somme residue del finanziamento rappresenta, inoltre, in ragione delle note peculiarità della produzione di acciaio con altoforni alimentati a carbone, anche una salvaguardia della operatività e della sicurezza degli impianti, dal momento che l'indisponibilità di risorse per la continuità operativa richiederebbe di attivare la procedura – di sicurezza e salvaguardia ambientale – per lo spegnimento degli altoforni e batterie Coke.

Le norme prevedono, inoltre, con una disposizione introdotta nel corso dell'esame al Senato⁴, la sostituzione del triennio 2025-2027 con il triennio 2026-2028 in relazione alle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 201, della legge di bilancio per il 2025 a sostegno delle imprese dell'indotto di ILVA.

In particolare, il comma 201 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del MIMIT, un Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto di ILVA, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio ora ridefinito.

Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 1-bis).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (A.S. 1731), non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1731), afferma che l'articolo in esame consente l'utilizzo di somme residue pari a 108 milioni per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate dall'articolo 1 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, ossia "garantire la continuità operativa degli impianti gestiti da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria". La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che consente una nuova "destinazione" di somme residue - che sono disponibili - di un finanziamento già erogato. Sul punto la relazione tecnica chiarisce che la disposizione non necessita per la sua attuazione né di nuovi provvedimenti attuativi, né di modifiche da apportare a precedenti provvedimenti e l'ulteriore finalità cui sono dirette le somme dovrà tenere conto delle prescrizioni indicate dalla Corte dei Conti in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* dell'8 agosto 2025.

⁴ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.15.

Con riferimento alla sostituzione del triennio 2025-2027 con il triennio 2026-2028, in relazione alle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 201, della legge di bilancio per il 2025 a sostegno delle imprese dell'indotto di ILVA, il Governo, nel corso dell'esame al Senato, ha concordato con la soppressione del riferimento all'anno 2025 posto che la vigente disposizione non ha generato alcuna obbligazione giuridicamente vincolante.⁵

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame autorizzano la società Acciaierie d'Italia S.p.A. a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla società ILVA S.p.A. in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2025, e residue alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione. La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che consente una nuova "destinazione" di somme residue, che sono disponibili, di un finanziamento già erogato.

In proposito, alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Le norme prevedono inoltre la sostituzione del triennio 2025-2027 con il triennio 2026-2028 con riferimento alle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 201, della legge di bilancio per il 2025 a sostegno delle imprese dell'indotto di ILVA, provvedendo ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, con le modalità ivi previste (cfr. *infra*).

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

Si ricorda, con riferimento alla sostituzione del triennio 2025-2027 con il triennio 2026-2028, in relazione alle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 201, della legge di bilancio per il 2025 a sostegno delle imprese dell'indotto di ILVA, che il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato, ha concordato con la soppressione del riferimento all'anno 2025 posto che la vigente disposizione non ha generato alcuna obbligazione giuridicamente vincolante.⁶

⁵ Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 509 del 14 gennaio 2026.

⁶ Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 509 del 14 gennaio 2026.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1-*bis* dell'articolo 1 prevede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, disposto dal medesimo comma 1-*bis*, del fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria⁷, in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. In proposito, nel rilevare che la disposizione sopprime l'autorizzazione di spesa relativa alla dotazione del predetto fondo per l'anno 2025, esercizio ormai concluso, non si hanno osservazioni in ordine alla copertura finanziaria in commento, giacché l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento all'esercizio 2025, si rappresenta che, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul capitolo 2274 del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sul quale è iscritto il predetto fondo, risulta, alla data del 31 dicembre 2025, una disponibilità di competenza pari a 1 milioni di euro, corrispondente alla complessiva dotazione del fondo. Alla luce di tale circostanza, le predette risorse, in base alla vigente disciplina contabile⁸, avrebbero quindi costituito delle economie di bilancio.

ARTICOLO 2

Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Normativa vigente

L'articolo 77, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2021, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del *made in Italy*) un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa pari alla dotazione del fondo, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA. La dotazione del fondo è stata incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 dall'articolo 1, comma 278, della legge n. 197 del 2022 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2025 dall'articolo 1, comma 897, della legge n. 207 del 2024.

L'accesso al fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 77 del decreto-legge n. 73 del 2021 è ulteriormente disciplinato ai successivi commi 2-*ter* e 2-*quater*. Il comma 2-*quater* in particolare prevede che l'indennizzo

⁷ Articolo 1, comma 201, della legge n. 207 del 2024.

⁸ Articolo 34-*bis*, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

venga riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale, fermo restando il limite massimo di 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.

La norma, inserendo il comma 2-ter.1 all'articolo 77 del decreto-legge n. 73 del 2021 consente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025, di destinare la dotazione finanziaria annuale del fondo per l'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA, di cui al precedente comma 2-bis, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata.

La Relazione illustrativa chiarisce che nelle precedenti annualità, in ragione della capienza del fondo, delle domande presentate e dell'ammontare dei danni indennizzabili portato da ciascuna istanza, è stato necessario decurtare proporzionalmente – con percentuali ricomprese tra il 10 per cento ed il 70 per cento – l'ammontare degli indennizzi erogati. Entro il 31 luglio 2025 la procedura ha ricevuto 16 istanze di indennizzo a valere sulle dotazioni del Fondo per l'anno 2025, per un valore poco inferiore a 120.000 euro. Nel 2025, dunque, il ridotto numero delle istanze a valere sulle dotazioni del Fondo per l'annualità 2025 (complessivamente 5,4 milioni) consente di ritenere che residueranno somme consistenti non utilizzate.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (A.S. 1731), non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1731), afferma che l'articolo in esame consente di utilizzare le somme residue della dotazione finanziaria annuale nell'ambito del Fondo (destinato a riconoscere un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA) in favore di soggetti che hanno ricevuto una somma inferiore, fermo il limite massimo dell'indennizzo riconducibile per ciascuna unità abitativa, pari a 30.000 euro. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che non si incide sulle disponibilità del Fondo e che rimane fermo il limite massimo dell'indennizzo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame consentono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025, di destinare la dotazione finanziaria annuale del fondo

per l'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA, a incrementare gli indennizzi già liquidati, ove gli importi liquidati siano inferiori a quelli riconosciuti.

In proposito, non si formulano osservazioni, in quanto la disposizione non comporta una modifica dell'entità complessiva della dotazione finanziaria del Fondo né un incremento del limite massimo dell'indennizzo, ma si limita a consentire, a decorrere dall'anno 2025, l'utilizzo delle risorse residue del Fondo per incrementare gli indennizzi già liquidati negli esercizi precedenti, qualora siano risultati inferiori agli importi riconosciuti in ragione dell'incapienza del Fondo⁹.

ARTICOLO 3

Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

Normativa vigente

L'articolo 3 del decreto-legge n. 131 del 2023 prevede una riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica. Tali agevolazioni sono riconosciute, a decorrere dal 2024, in termini di parziale esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema. Il comma 3 del medesimo articolo 3 esclude dalle agevolazioni le imprese che, seppur in possesso dei requisiti per l'accesso, si trovino in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà».

L'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevede che il «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con il decreto legislativo n. 30 del 2013, sia alimentato da una quota annua dei proventi derivanti dalle aste ETS, secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, e demanda a un decreto ministeriale la disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo, che deve comunque avvenire previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

La norma, integrando l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 131 del 2023, che disciplina il riconoscimento di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di

⁹ Ciò è reso possibile, come evidenziato nella relazione illustrativa, dal numero esiguo di domande di accesso al Fondo presentate nel 2025.

energia elettrica, precisa che l'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 270 del 1999, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, non è di per sé sintomo di uno stato di difficoltà (comma 1).

Nel corso dell'esame al Senato¹⁰, è stata invece espunta la disposizione che prevedeva, al comma 1, l'erogazione alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, su richiesta dell'amministrazione straordinaria, di un indennizzo pari al 90 per cento dell'importo delle agevolazioni di cui l'impresa avrebbe beneficiato per i consumi di gas ed energia elettrica fatturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, ed è stato conseguentemente soppresso il comma 2 che conteneva la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai predetti indennizzi.

Le norme, inoltre, integrando l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 47 del 2020, che disciplina l'utilizzo del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, chiariscono che, anche in questo caso, l'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 270 dell'1999, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, non è di per sé, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo di uno stato di difficoltà. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2012, le risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale sono erogate entro quindici giorni dalla richiesta o, se già pendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (A.S. 1731), ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Erogazione di un indennizzo a favore delle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1, c.1, del DL 207/2012 che siano state escluse dall'accesso ai benefici destinati alle imprese energivore, di cui all'art. 3, c. 3, del	9,9	19,1		9,9	19,1		9,9	19,1	

¹⁰ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 3.100.

DL 131/2023 (comma 1)									
Minori spese correnti									
Riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014 (comma 2)	9,9			9,9			9,9		
Riduzione Tabella A - MIMIT		19,1			19,1			19,1	

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1731), facendo riferimento alla disposizione contenuta in parte del comma 1, soppressa nel corso dell'esame al Senato, afferma che la norma, per quanto concerne i profili finanziari, riconosce, per le imprese di interesse strategico nazionale che si siano viste negare i contributi in ragione della loro ammissione al programma di cessione dei beni in una amministrazione straordinaria, un indennizzo pari al 90 per cento delle agevolazioni di cui l'impresa avrebbe beneficiato per i consumi di gas ed energia elettrica fatturati a decorrere dal 1° gennaio 2024. Dall'istruttoria effettuata, e tenuto conto delle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, è emerso che le somme spettanti, in base al disposto di cui al primo comma, alle imprese energivore, in relazione all'omesso riconoscimento delle agevolazioni su consumi energetici (gas ed energia elettrica) per l'anno 2024 ammonta a euro 26,4 milioni oltre Iva (per un valore di 32.208.000). La relazione tecnica segnala inoltre che la disposizione in commento riconosce, in via transattiva, *ex lege*, un indennizzo pari al 90 per cento delle somme spettanti, e dunque, avuto riguardo a quanto sopra riportato, una somma nel limite massimo complessivo di euro 28.987.200 per il periodo 2025/2026, che corrisponde al 90 per cento della suddetta somma, prevedendo poi che l'indennizzo venga liquidato in due *tranche*: il 34 per cento nel 2025 e il restante nel 2026. La relazione tecnica segnala altresì che in considerazione di quanto in precedenza disposto, il comma 2, anch'esso soppresso nel corso dell'esame al Senato, reca la relativa copertura finanziaria secondo la seguente ripartizione:

- a) quanto a euro 9.855.648 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;
- b) quanto a euro 19.131.552 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La relazione tecnica afferma che i fondi dei quali è previsto l'utilizzo recano le occorrenti disponibilità per le annualità di riferimento e che il comma 3 chiarisce la relazione tra l'amministrazione straordinaria e l'accesso al Fondo per la transizione energetica nel settore

industriale. L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate dal Senato, specificano che l'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 270 del 1999, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, non costituisce di per sé uno stato di difficoltà, né ai fini dell'accesso alle agevolazioni energetiche previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 131 del 2023, né dell'accesso al Fondo per la transizione energetica industriale, di cui articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 47 del 2020 (comma 1).

Nel corso dell'esame al Senato¹¹, è stata invece espunta la disposizione che prevedeva, al comma 1, l'erogazione alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, su richiesta dell'amministrazione straordinaria, di un indennizzo pari al 90 per cento dell'importo delle agevolazioni di cui l'impresa avrebbe beneficiato per i consumi di gas ed energia elettrica fatturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, ed è stato conseguentemente soppresso il comma 2 che conteneva la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai predetti indennizzi.

Tutto ciò considerato, appare necessario, in primo luogo, che il Governo assicuri che non siano stati erogati nell'anno 2025 - sulla base della disposizione espunta dal Senato, ma tuttora vigente - indennizzi alle predette imprese. In secondo luogo, in merito alla menzionata definizione di "stato di difficoltà", considerato che la disposizione, come si evince anche dalla relazione illustrativa, si limita a chiarire la portata applicativa di norme vigenti, senza modificarne il contenuto, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine all'eventuale efficacia retroattiva della disposizione stessa, posto che, qualora tale retroattività fosse riconosciuta, i benefici di cui trattasi dovrebbero essere estesi, anche per il periodo pregresso, a quelle imprese a cui i benefici stessi erano stati negati, in quanto considerate in stato di difficoltà perché ammesse al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 270 del 1999, nell'ambito della

¹¹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 3.100.

procedura di amministrazione straordinaria. In questa stessa prospettiva, appare necessario che il Governo chiarisca altresì se vi siano contenziosi in corso promossi dalle predette imprese in conseguenza del mancato riconoscimento dei benefici in esame fondato sulla citata causa di esclusione.

ARTICOLO 3-bis

Finanziamento in favore di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato¹², consente l'erogazione di un finanziamento a titolo oneroso in favore di Ilva S.p.a. sino a un massimo di 149 milioni di euro, in una o più soluzioni, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria in corso di Ilva S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A., al fine di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva ove la cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio 2026.

La richiesta di finanziamento è avanzata dall'organo commissariale sulla base di un piano di gestione transitoria correlato allo stato e ai tempi della conclusione della procedura di cessione dei compendi aziendali. Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria può procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria (comma 1).

Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato in conformità alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02, applicando il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base, ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione, per capitale e interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi del compendio aziendale, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli dei lavoratori di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, n. 1 del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga alla disciplina dei crediti prededucibili di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza). In caso di insufficienza delle risorse ricavate dalla predetta cessione, dell'obbligazione di restituzione risponde in via solidale la società cessionaria del compendio aziendale all'esito della procedura di cessione di cui al medesimo comma 1, fermo restando il diritto di insinuarsi al passivo della procedura (comma 2).

¹² Per effetto dell'approvazione dell'emendamento del Relatore 3.0.100 e del sub-emendamento 3.0.100/8.

L'erogazione del prestito non può avvenire prima che il regime di aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comma 3).

Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 149 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 19.131.552 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quanto a euro 129.868.448 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023 (comma 4).

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023 riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore della microelettronica, nel limite di risorse a pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. L'autorizzazione di spesa è stata ridotta di 100 milioni per l'anno 2025 dall'articolo 7, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 156 del 2025 (Misure urgenti in materia economica) e di ulteriori 30 milioni dall'articolo 3, comma 926 della legge n. 171 del 2025 (Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria). Da ultimo, l'articolo 1, comma 926, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), ha ridotto l'autorizzazione di spesa di 60 milioni di euro per il 2027.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, consentono l'erogazione di un finanziamento a titolo oneroso in favore di Ilva S.p.a. sino a un massimo di 149 milioni di euro, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria in corso di Ilva S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A., al fine di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva ove la cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio 2026. Il finanziamento è erogato, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, applicando il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione, per capitale e interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi del compendio aziendale (commi da 1 a 3). Le norme provvedono infine alla copertura dei relativi oneri pari a 149 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 4) [*cf. infra*].

In proposito, pur rilevando che la disposizione, avendo ad oggetto la concessione di un prestito, non dovrebbe avere effetti sull'indebitamento netto, stante la mancanza di una relazione tecnica a corredo della proposta emendativa che al Senato ha introdotto la predetta disposizione, appare necessario che il Governo fornisca informazioni in merito all'impatto della norma di cui trattasi sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 3-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo 3-*bis*, pari a 149 milioni di euro per l'anno 2026, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 19.131.552 euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- quanto a 129.868.448 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023.

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, si ricorda che il citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023 stabilisce che alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto un incentivo sotto forma di credito d'imposta, nei limiti delle risorse di cui al comma 11 del medesimo articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Il richiamato comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2023 non reca, peraltro, un'espressa autorizzazione di spesa per il riconoscimento del suddetto credito d'imposta, bensì rinvia, quale limite massimo di spesa, alle risorse indicate dal comma 11 del medesimo articolo, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della predetta disposizione.

Per quanto attiene alle risorse oggetto di utilizzo, si fa presente che le stesse risultano iscritte sul capitolo 7353 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che per l'anno 2026 reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 130 milioni di euro.

Al riguardo, tenuto conto che la disposizione in commento utilizza pressoché integralmente le risorse iscritte sul predetto capitolo di bilancio per l'anno 2026, appare necessario acquisire dal Governo elementi informativi che consentano di escludere l'erogazione degli incentivi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2023 nell'anno in corso.

ARTICOLO 4

Integrazione della CIGS per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria

Le norme prevedono l'integrazione del trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi della società Acciaierie d'Italia s.p.a. in amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato nel corso degli anni 2025 e 2026 il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, autorizzando, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (commi 1 e 2).

Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli importi ai suddetti stanziamenti sono accreditati alla società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria mediante decreto ministeriale di autorizzazione all'INPS al trasferimento del relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in amministrazione Straordinaria. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità a carico delle risorse ivi indicate, l'amministrazione straordinaria rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e procede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel decreto (commi 3 e 4).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica chiarisce che gli oneri, che costituiscono limiti di spesa, stabiliti dalla norma in esame, sono finalizzati ad integrare il trattamento di integrazione salariale destinato ai dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia spa in

amministrazione straordinaria per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

La previsione normativa comporta un onere di spesa quantificato nel limite complessivo di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 11,4 milioni di euro per il 2026. A tale onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, utilizzando la quota del fondo destinata alla formazione professionale, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie. L'importo come sopra individuato, al fine di agevolare il processo di transizione in atto, è trasferito alla società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria mediante decreto ministeriale che autorizza l'INPS ad accreditare il relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il trasferimento ad Acciaierie avviene attraverso l'INPS che è in grado di attivare il meccanismo di rimborso delle risorse non utilizzate, consentendo di attingere a carico del FSOF solo le risorse effettivamente spese in sede di rendiconto INPS.

In base allo schema di norma, l'Amministrazione straordinaria è tenuta a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS, entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità, l'effettiva spesa sostenuta. Laddove le risorse non siano totalmente utilizzate l'amministrazione straordinaria provvede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale citato.

Riguardo alla quantificazione delle somme, le stesse sono state individuate al fine di integrare il reddito di n. 4.500 lavoratori di acciaierie in A.S. in cassa integrazione per il periodo dal 15 novembre 2025 al 28 febbraio 2026, tenuto conto che, allo stato attuale, i lavoratori che risultano in cassa integrazione guadagni straordinaria sono 4.450 (*cfr.* D.D. 2929 del 3 ottobre 2025). Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dell'integrazione della cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, prevista per i lavoratori dipendenti dell'*ex* Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, quantificata normativamente in euro 19.000.000 annui per circa 1.600 dipendenti.

Il Governo, nella Nota presentata durante l'esame al Senato, oltre a ribadire i parametri riportati nella relazione tecnica, ha, con riguardo alla misura dell'integrazione salariale della CIGS, precisato che la stessa è fissata nella misura di quanto necessario ad assicurare un trattamento equivalente al 70 per cento della retribuzione globale annua lorda. La misura è stabilita nell'accordo tra le parti conclusosi in sede ministeriale nell'ambito della procedura dell'esame congiunto espletata ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015, propedeutica ai fini della successiva autorizzazione della CIGS.

Ciò posto, si rappresenta che in fase di predisposizione del decreto-legge è stata sentita la struttura del Commissario straordinario che, nella fase attuale di amministrazione, ha considerato necessario avviare alcuni dei lavoratori alla formazione professionale per la gestione delle bonifiche, replicando a tal fine precedenti esperienze passate. Proprio sulla scorta di ciò, a seguito del monitoraggio operato dalla struttura

gestoria, è stato ritenuto che circa il 10 per cento delle risorse sarà destinato ai progetti di formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

Circa l'impatto sui saldi, si rappresenta che le misure non apportano modifiche al profilo finanziario già scontato per il Fondo sociale per occupazione e formazione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame integrano il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia s.p.a. in amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato nel corso degli anni 2025 e 2026 il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, autorizzando, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che le stime riguardano 4.500 lavoratori, per il periodo dal 15 novembre 2025 al 28 febbraio 2026, tenendo conto dell'integrazione della cassa integrazione guadagni straordinaria disposta dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, per i lavoratori dipendenti dell'ex Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, quantificata normativamente in euro 19.000.000 annui per circa 1.600 dipendenti.

Si ricorda che, da ultimo, l'articolo 1, comma 168, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha prorogato l'integrazione salariale di cui al suddetto articolo 1-*bis* per l'anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, sempre a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. La relativa relazione tecnica ha stimato un costo annuo *pro capite* di circa euro 9.500 annui e una platea complessiva interessata di 1.817 lavoratori¹³.

In proposito, considerato che, come risulta dalla relazione tecnica, la platea è costituita da 4.500 soggetti e che il periodo complessivo di integrazione è di circa 3 mesi e mezzo (da metà novembre 2025 a tutto febbraio 2026¹⁴), non appare chiaro quale sia l'importo annuo *pro capite* considerato dalla medesima relazione tecnica ai fini della quantificazione.

Infatti, il riferimento all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016 e alle relative proroghe dell'intervento per i lavoratori dipendenti dell'ex Gruppo ILVA, farebbe presumere che l'importo annuo *pro capite* da

¹³ In base a detti parametri, la quantificazione degli oneri risulta sovrastimata in quanto, a fronte di 1.817 lavoratori e di un costo medio annuo *pro capite* di circa 9.500 euro, l'onere annuo derivante dalla proroga del trattamento di integrazione al reddito in questione dovrebbe corrispondere a circa 17,3 di euro.

¹⁴ Quindi, di un mese e mezzo per l'esercizio in corso e di due mesi per quello successivo.

utilizzare ai fini della quantificazione, sia quello di 9.500 euro indicato nella relazione tecnica riferita al medesimo decreto-legge n. 243. Tuttavia, assumendo il predetto importo a base della stima e considerando il periodo complessivo di integrazione di 3,5 mesi, l'onere che ne risulta appare sensibilmente inferiore a quello indicato dalla norma¹⁵ che sembrerebbe quindi sovrastimato, pur tenendo conto del fatto che circa il 10 per cento delle risorse stanziare dovrebbe essere destinato ai progetti di formazione professionale per la gestione delle bonifiche, come risulta dalla nota presentata dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

In merito a tale aspetto, appare pertanto necessario acquisire chiarimenti dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo 4, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

In proposito, si rileva che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, reca una dotazione iniziale per l'anno 2025 pari a 1.932.061.713 euro e che, in base alla legge di assestamento per l'anno 2025¹⁶, le previsioni assestate a legislazione vigente, riferite al predetto capitolo di bilancio, risultano pari, per l'anno 2025, a 1.885.220.813 euro. Si rappresenta, infine, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, la dotazione iniziale del medesimo capitolo per l'anno 2026 risulta pari a 1.721.119.213 euro.

Si segnala altresì che la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento evidenzia che per la copertura a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione si attinge alla quota del predetto fondo destinata alla formazione professionale, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie, e che il Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica ha precisato che le disposizioni in commento non apportano modifiche al profilo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica già scontati per il Fondo sociale per occupazione e formazione.

¹⁵ In base alla platea di 4.500 soggetti e al costo medio annuo di 9.500 euro per 3,5 mesi si ottiene un onere complessivo per il biennio 2025-2026 di circa 12,5 milioni di euro ($4.500 \times 9.500 / 12 \times 3,5 = 12,468$ milioni), a fronte di un onere complessivo di 20 milioni di euro per il biennio 2025-2026 risultante dalla norma.

¹⁶ Legge 26 settembre 2025, n. 142.

Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare.